



PROVINCIA DI COSENZA

Settore Trasporti - Datore di Lavoro

Servizio Prevenzione e Protezione dei Rischi

Progetto:

*Servizio relativo alla Sorveglianza Sanitaria di cui al D.Lgs 81/08
Nomina del Medico Competente - anno 2019*

CIG Z632638F80

Capitolato Speciale

Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Piero Francesco Farfalla

SETTORE TRASPORTI - DATORE DI LAVORO	1
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI.....	1
CAPITOLATO SPECIALE	3
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO	3
ART. 3 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	3
ART. 4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI	5
ART. 5 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	6
ART.6 OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE.....	6
ART.7 GESTIONE E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	6
ART.8 PAGAMENTI.....	7
ART.9 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.....	7
ART. 10 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI	7
ART. 11 PENALI.....	8
ART. 12 CONTRATTO	8
ART. 13 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).....	8
ART. 14 RESPONSABILITÀ E FORO COMPETENTE.....	8
ART. 15 – NORME DI SALVAGUARDIA	8

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 per i dipendenti della Provincia di Cosenza.

ART. 2 DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di mesi 12 decorrenti dalla data del verbale di inizio dell'esecuzione del servizio.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

L'importo complessivo è pari ad € 16.500,00.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.

ART. 3 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Compiti e obblighi del "Medico Competente" incaricato sono tutti quelli previsti dall'art. 25, 39, 40, 41 e 42 del D. Lgs. 81/2008 oltre quanto altro prescritto da disposizioni di legge in vigore o sopravvenute durante il periodo di svolgimento dell'incarico stesso;

In particolare, l'accettazione a tale nomina comporta per il Medico Competente l'acquisizione di specifiche conoscenze e responsabilità, nonché l'obbligo ad eseguire precisi doveri quali:

1. **collaborare** con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi alla Valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, anche ai fini della programmazione della Sorveglianza Sanitaria; alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; allo svolgimento dell'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza; alla organizzazione del servizio di Primo Soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative di lavoro; alla partecipazione all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute" secondo i principi della responsabilità sociale (art. 25, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008;
2. **partecipare** alla Riunione periodica, indetta almeno una volta all'anno, così come previsto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 81/2008;
3. **impegnarsi** ad effettuare le visite mediche, secondo quanto specificato dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, ovvero:
 - a) *preventive*, intese a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - b) *periodiche*, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica almeno una volta all'anno qualora non prevista dalla relativa normativa o, con cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio, tenendo presente anche che l'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico Competente;
 - c) *su richiesta del lavoratore*, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

- d) *in occasione del cambio della mansione* onde verificare l' idoneità alla mansione specifica;
- e) *alla cessazione del rapporto di lavoro* nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) *preventiva in fase preassuntiva* su scelta del Datore di Lavoro;
- g) *precedente alla ripresa del lavoro*, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l' idoneità alla mansione;
- h) a cura e spese del Datore di Lavoro, comprendente esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti dal Medico Competente necessari e, nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

Il Medico Competente si impegna a non effettuare visite mediche:

- a) *in fase preassuntiva*;
- b) *per accertare stati di gravidanza*;
- c) *negli altri casi vietati dalla normativa vigente*.

Il Medico Competente si impegna, sulla base delle risultanze delle visite mediche, ad esprimere per iscritto uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) *idoneità*;
- b) *idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni*;
- c) *inidoneità temporanea*;
- d) *inidoneità permanente*.

La certificazione contenente il giudizio di idoneità alla mansione specifica deve:

- essere nominale con precisa indicazione per ogni lavoratore della mansione e dei compiti svolti;
- risultare correlata all'effettivo ambiente di lavoro dell'addetto e non ad ambienti generici;
- riportare gli esami integrativi alla visita medica svolti, la data di compilazione e il tempo di validità.

Il Medico Competente si impegna ad informare, per iscritto, il datore di lavoro e il lavoratore circa i giudizi espressi e, nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea, a precisare i limiti temporali di validità.

Qualora, a seguito degli accertamenti svolti, egli esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o totale dl lavoratore, è opportuno che informi il lavoratore della possibilità di fare ricorso, entra trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'Organo di Vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Il certificato, nei casi di inidoneità parziale, totale o temporanea, deve riportare in modo chiaro quali compiti o esposizioni devono essere evitati, deve essere specificato che il lavoratore è stato informato della possibilità di revisione del giudizio entro 30 giorni da parte dell'organo di vigilanza; deve riportare in modo chiaro e preciso timbro e firma del medico competente certificante.

La compilazione dei giudizi di idoneità deve sempre rispettare l'obbligo del segreto professionale. Il giudizio deve comunque essere sempre espresso senza essere condizionato da pressioni esterne al fine di evitare il falso ideologico.

Il Medico Competente si impegna affinché gli esiti della visita medica vengano allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008, secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 81/2008.

4. l'**obbligo**, secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 a:

- a) *programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati*;
- b) *istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria e concordare con il Datore di Lavoro il luogo di custodia*;
- c) *consegnare al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in Suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale*;

- d) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in Suo possesso provvedendo a fornire al lavoratore stesso le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- e) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al RSPP e al RLS, i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di tali risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- f) inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- g) fornire informazioni ai lavoratori sul significato e sui risultati della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire, altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) visitare, congiuntamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dei rischi, gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla Valutazione dei rischi provvedendo a comunicare la periodicità diversa da quella annuale al fine della sua annotazione nel Documento di Valutazione dei rischi;
- i) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- j) comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 al Ministro della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Le visite periodiche ai dipendenti verranno svolte presso l'ambulatorio posto al piano terra della sede della Provincia di Cosenza – ex caserma S. Chiara.

Le prestazioni richieste, previste per un numero di 275 dipendenti riguardano:

1. dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
2. dipendenti che, nella vigenza della presente convenzione, saranno assunti, con qualunque modalità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
3. dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e i collaboratori coordinati e continuativi che l'Amministrazione eventualmente assumerà nel periodo di vigenza della presente convenzione;
4. il personale distaccato o comandato presso la Provincia di Cosenza da altre amministrazioni;
5. tutti gli altri lavoratori che a qualsiasi titolo risultano in forza all'Ente anche se per periodi brevi e che devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente in base alle norme vigenti nel periodo di applicazione del presente contratto.

Protocollo di Sorveglianza Sanitaria

Il medico competente incaricato deve predisporre un protocollo di sorveglianza sanitaria in rapporto ai fattori di rischio controllando che:

- a. siano compresi esami mirati e necessari a definire effetti precoci di alterazione o danno e a definire correttamente il giudizio di idoneità alla mansione, a constatare l'assenza di controindicazioni allo svolgimento dei compiti cui i lavoratori sono destinati, a riconoscere eventuali tecnopatie e a privilegiare esami integrativi semplici ed affidabili, non nocivi, non invasivi e il più possibile preventivi;
- b. sia ben correlato con eventuali protocolli di sorveglianza sanitaria già definiti per alcuni comparti o rischi, proposti e validati dal Servizio di Medicina preventiva e Igiene del Lavoro o descritti in letteratura;
- c. rispetti i vincoli di norme vigenti;
- d. rispetti i vincoli di eventuali prescrizioni dell'organo di vigilanza;

- e. sia correlato con dati di eventuali indagini ambientali svolte;
- f. permetta di supportare la richiesta all'organismo di controllo di eseguire le visite mediche ad intervalli più lunghi o di essere esonerati dalle stesse, sulla scorta degli esiti della valutazione dei rischi e dei risultati degli accertamenti sanitari stessi.

Esami e visite mediche previste

- visita medica con giudizio di idoneità e cartella sanitaria (preventiva, periodica, in occasione di cambio di mansione, in occasione di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del lavoratore;
- ECG;
- prove funzionali respiratoria - spirometria;
- visita ergoftalmologica – ergovision;
- audiometria.

ART. 5 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire il servizio oggetto del presente appalto con regolarità ed efficienza osservando tutte le condizioni previste dal presente Capitolato.

Sono a completo carico dell'Appaltatore:

- il rispetto delle norme di sicurezza;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
- tutte le spese e gli oneri relativi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto nessuna esclusa.

L'Appaltatore si impegna a fornire, in qualsiasi momento su richiesta dell'Ente, la documentazione sanitaria in suo possesso garantendo la salvaguardia del segreto professionale.

ART.6 OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE

La Provincia di Cosenza si impegna a trasmettere all'Appaltatore gli elenchi del personale dipendente da sottoporre a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, indicando la mansione specifica svolta da ciascun dipendente.

Il Responsabile Unico del Procedimento si occuperà della gestione del contratto, della trasmissione del calendario delle visite, di dare comunicazione al personale dipendente, con congruo preavviso, del suddetto calendario delle visite periodiche e degli accertamenti sanitari oltre che di archiviare le certificazioni mediche rilasciate con le modalità previste dalla normativa sulla privacy.

ART.7 GESTIONE E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

La provincia di Cosenza verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore attraverso il Responsabile del Procedimento.

Al Responsabile del Procedimento compete (art. 31 del D.Lgs 50/2016):

- a) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- b) assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità del contratto;

c) svolgere tutte le attività ad esso demandate dal codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) e dal Regolamento di esecuzione (DPR 207/2010), nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dall'Amministrazione.

ART.8 PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, a cura del Responsabile del procedimento, previa acquisizione del DURC, mediante accreditamento sul "conto corrente dedicato" alla presente commessa individuato dall'Appaltatore. I termini di pagamento sono convenuti in 60 giorni previa pattuizione espressa con l'Appaltatore giusta art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

L'incaricato si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'incaricato prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto.

L'incaricato si impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione di eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dello svolgimento dell'incarico sul conto corrente dedicato.

ART.9 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Ogni inadempimento, totale o parziale, da parte dell'incaricato, delle clausole convenute con il presente atto comporterà la risoluzione del Contratto senza ulteriori formalità e senza che il professionista possa pretendere il pagamento di alcun corrispettivo o rimborso spese, con semplice comunicazione raccomandata.

La Provincia di Cosenza si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere la Convenzione o recedere dallo stesso qualora eventi sopravvenuti, non imputabili alle parti, facciano venir meno le condizioni che hanno determinato la necessità di porre in atto le attività di cui agli artt. precedenti; in tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento delle sole prestazioni eseguite dall'incaricato e ritenute regolari.

ART. 10 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri

dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi come per legge.

Nell'ipotesi in cui si acquisisca un DURC negativo per almeno due volte consecutive, il Responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore è obbligato, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

ART. 11 PENALI

All'interno della durata del Contratto l'incaricato è tenuto a rispettare le scadenze imposte dall'Amministrazione Provinciale.

Qualora dette scadenze venissero ritardate rispetto ai tempi stabiliti, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari a € 50,00 (euro cinquanta/00).

ART. 12 CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere trasmesse tramite Pec, ai sensi dell'art. 32, comma. 14 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 13 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Si allega al presente capitolato il DGUE che ne è parte integrante e dovrà essere compilato in ogni sua parte.

ART. 14 RESPONSABILITÀ E FORO COMPETENTE

L'Amministrazione non assume nei confronti del medico individuato alcuna responsabilità a qualsiasi titolo, sia civile che penale, derivante dall'esecuzione del presente incarico.

Per eventuali controversie nascenti dall'espletamento del presente incarico il Foro competente è quello di Cosenza.

ART. 15 – NORME DI SALVAGUARDIA

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alla normativa in materia, sia nazionale che comunitaria.